

# My Protection

## Incendio Fabbricato.

Contratto di assicurazione contro i danni al fabbricato.

---

IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE:

- NOTA INFORMATIVA, COMPRENSIVA DEL GLOSSARIO
- CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

### Groupama Assicurazioni S.p.A.

Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma

Tel. +39 06 3018.1 - Fax +39 06 80210.831

pec: groupama@legalmail.it - www.groupama.it

Cap. Soc. euro 204.342.840 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 - Società diretta e coordinata da Groupama SA - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg



## NOTA INFORMATIVA

### CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI AL FABBRICATO

**La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.**

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.**

#### A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

##### **1. Informazioni generali**

Groupama Assicurazioni S.p.A. Sede legale e Direzione Generale – Viale Cesare Pavese, 385 – 00144 Roma – Italia. Tel + 39 06/3018.1 – fax +39 06/80210.831 – [www.groupama.it](http://www.groupama.it); [info@groupama.it](mailto:info@groupama.it); - PEC [groupama@legalmail.it](mailto:groupama@legalmail.it)  
Groupama Assicurazioni S.p.A., Partita IVA 00885741009, è una società iscritta nel Registro Imprese di Roma – Codice Fiscale e numero di iscrizione 00411140585 e nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023, ed è diretta e coordinata da Groupama SA – Unico Socio – Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue D'Astorg.

Groupama Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 15 maggio 1931, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 20 maggio 1931.

##### **2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa**

Alla data dell'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2016, il patrimonio netto della Società ammonta a 478,8 milioni di Euro; la parte relativa al capitale sociale (interamente versato) e al totale delle riserve patrimoniali ammonta rispettivamente a 172,6 e a 306,2 milioni di Euro.

Gli indici di solvibilità, determinati ai sensi "Solvency II" (normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione entrata in vigore il 1° gennaio 2016), al 31/12/2016 sono pari a: 122,64% che rappresenta il rapporto tra i fondi propri ammissibili e il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) e 257,08% che rappresenta il rapporto tra i fondi propri ammissibili e il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR).

#### B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto è stipulato con tacito rinnovo.

**La disdetta, ovvero la comunicazione che il contraente deve fare all'assicuratore per evitare che il contratto si rinnovi, dovrà essere esercitata almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto stesso, mediante lettera raccomandata da inviare all'agenzia o alla Società. In mancanza di disdetta, esercitata nei tempi e nelle modalità indicate, l'assicurazione si intende prorogata per un anno e così successivamente.**

Per maggiori dettagli si rinvia all'articolo 9 delle condizioni di assicurazione del modulo "Incendio fabbricato".

##### **3. Coperture assicurative offerte – limitazioni ed esclusioni**

Le garanzie offerte dal presente modulo indennizzano i danni al fabbricato in caso di incendio, fulmine, scoppio, esplosione, fumo ed altri eventi (comprese le perdite economiche che possono derivare dagli eventi suddetti, quali ad esempio il mancato godimento dei locali, la perdita delle pigioni, le spese di urbanizzazione).

Sono, inoltre, compresi:

- le richieste di risarcimento per danneggiamento a cose di terzi provocato da incendio di beni assicurati.
- i danni causati da eventi sociopolitici, da fenomeno elettrico, dallo spargimento di acqua condotta, da eventi atmosferici e da sovraccarico di neve.

Per maggiori dettagli si rinvia agli articoli 14, 15 e da 17 a 22 delle condizioni di assicurazione del modulo "Incendio fabbricato".

**Il contratto di assicurazione contiene limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, nonché condizioni di sospensione della garanzia, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.** Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 9, da 14 a 22, da 27 a 34, 36 e 37 delle condizioni di assicurazione del modulo "Incendio fabbricato".

**Il contratto contiene inoltre franchigie, scoperti e massimali.** Per maggiori dettagli si rinvia agli articoli 14, 15, da 17 a 22, 25, 26, 36 e 37 delle condizioni di assicurazione del modulo "Incendio fabbricato".

Per una miglior comprensione, di seguito sono indicate alcune esemplificazioni numeriche finalizzate ad illustrarne il meccanismo di funzionamento.

La **franchigia** è la parte di danno che rimane a carico dell'assicurato. Corrisponde alla somma che non sarà risarcita o indennizzata all'assicurato, e che quest'ultimo non potrà diversamente assicurare pena la perdita del diritto all'indennizzo. Solitamente viene espressa in cifra assoluta o, più raramente in una percentuale sulla somma assicurata.

Funzionamento: alla somma spettante a titolo di indennizzo o risarcimento si sottrae l'importo della franchigia previsto dalle condizioni di assicurazione.

Ad esempio, se l'indennizzo è quantificabile in € 1.000,00, e le condizioni di assicurazione prevedono una franchigia di € 200,00, la somma spettante all'assicurato sarà pari ad € 800,00 così determinata: € 1.000,00 - € 200,00 = € 800,00.

Rimarranno, quindi, a carico dell'assicurato € 200,00.

Lo **scoperto** è una parte di danno che resta a carico dell'assicurato, e si esprime non in cifra assoluta, ma con una percentuale da calcolare sul danno. Anche lo scoperto non può essere diversamente assicurato pena la perdita del diritto all'indennizzo.

Ad esempio, se il danno è quantificabile in € 10.000,00, ma le condizioni di assicurazione prevedono uno scoperto del 10% del danno, la somma spettante all'assicurato sarà € 9.000,00 così determinata:

danno = € 10.000,00;

percentuale di scoperto prevista nelle condizioni di assicurazione = 10%;

scoperto = percentuale di scoperto prevista nelle condizioni di assicurazione applicata sul danno = 10% di € 10.000,00 = € 1.000,00;

danno (€ 10.000,00) - scoperto (€ 1.000,00) = somma spettante (€ 9.000,00).

Il **massimale** rappresenta la somma pattuita in polizza fino alla quale l'assicuratore è impegnato a prestare la garanzia assicurativa. Il massimale può essere per sinistro e/o per anno. Se i danni procurati sono superiori a tale somma, la differenza resta a carico dell'assicurato salvo rivalsa nei confronti del diretto responsabile.

Ad esempio, se il danno è € 3.000,00, ma il massimale previsto dalle condizioni di assicurazione è di € 1.000,00, l'assicuratore sarà tenuto a prestare la garanzia solo fino alla concorrenza di quest'ultima somma, ovvero € 1.000,00. In questo caso rimarrà a carico dell'assicurato la differenza di € 2.000,00:

€ 3.000,00 (danno) - € 1.000,00 (massimale) = € 2.000,00 (differenza a carico dell'assicurato)

#### **4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità**

**Le eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione.** Le conseguenze sono descritte all'articolo 1 delle condizioni di assicurazione, a cui si rinvia.

#### **5. Aggravamento e diminuzione del rischio**

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. La mancata comunicazione può comportare conseguenze sulla prestazione, per il dettaglio delle quali, si rinvia agli articoli 2 e 3 delle condizioni di assicurazione. A titolo esemplificativo, una circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio potrebbe essere costituita da una variazione della destinazione d'uso del fabbricato assicurato.

#### **6. Premio**

Le prestazioni assicurate sono garantite previa corresponsione di un premio annuo.

Le modalità di pagamento riconosciute dall'Impresa sono:

1. assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile intestato o girato all'Impresa o all'Intermediario, in tale sua qualità;
2. bonifico e/o altro mezzo di pagamento bancario, postale o elettronico (per quest'ultimo solo qualora l'intermediario sia dotato di idoneo strumento), comunque sempre emesso a favore dell'Impresa o dell'Intermediario, in tale sua qualità;
3. contanti fino al limite consentito dalla vigente normativa in materia e limitatamente alle garanzie per le quali è ammessa detta modalità.

Il premio può essere corrisposto anche in rate semestrali, quadrimestrali e mensili, senza applicazione di alcuna maggiorazione.

Nel caso di frazionamento mensile il premio assicurativo può essere versato anche mediante procedura SDD (Sepa Direct Debit). A tale scopo il Contraente autorizza Groupama Assicurazioni S.p.A. ad addebitare i premi sul rapporto di conto corrente intrattenuto con la propria banca, i cui estremi sono comunicati a Groupama Assicurazioni S.p.A. con la sottoscrizione di apposita delega SDD.

**Esiste la possibilità che siano applicati sconti di premio da parte dell'impresa. Tali sconti potranno essere applicati in base al numero dei moduli acquistati.**

#### **7. Rivalse**

La rivalsa è un diritto dell'Assicuratore sancito dal Codice Civile. Si applica quando l'Impresa, dopo aver pagato un sinistro, pretenda, da parte dell'assicurato o da parte di eventuali terzi responsabili del danno la restituzione dell'intera somma corrisposta, o di parte di essa. Per maggiori dettagli si rinvia all'articolo 35 delle condizioni di assicurazione del modulo "Incendio fabbricato".

#### **8. Diritto di recesso**

**Al Contraente è data facoltà di recedere dal contratto entro e non oltre 30 giorni dal momento in cui il contratto stesso è concluso.** Tale recesso comporta l'annullamento della polizza e delle relative garanzie assicurative ed ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso, quale risulta dalla raccomandata. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborsa al Contraente il premio corrisposto al netto della parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto e delle imposte.

**Il contraente e l'impresa hanno diritto di recedere dal contratto di assicurazione** essendo il contratto di durata annuale.

Per maggiori dettagli riguardo le modalità di esercizio del diritto di recesso si rinvia all'articolo 9 delle condizioni di assicurazione.

#### **9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto**

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda, ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile, eccetto il diritto al pagamento del premio, che si prescrive in un anno. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo abbia richiesto il risarcimento all'Assicurato o abbia promosso a tal fine contro di lui un'azione giudiziaria.

Sono motivi di decadenza dall'assicurazione le inesatte o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza, qualora siano effettuate non in buona fede.

#### **10. Legge applicabile al contratto**

Al contratto si applica la legge italiana.

#### **11. Regime fiscale**

##### **Imposta sui premi**

I premi relativi ai contratti di assicurazione del comparto danni sono soggetti ad Imposta sulle Assicurazioni, secondo le disposizioni contenute nella Legge 1216/1961 e sue successive modifiche e integrazioni. I premi relativi al presente contratto, avente ad oggetto la copertura dei rischi Incendio sono soggetti ad aliquota pari a 22,25% applicate in funzione delle garanzie scelte.

### **C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI**

#### **12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo**

**In caso di sinistro, il contraente o l'assicurato devono darne avviso all'agenzia alla quale è stata assegnata la polizza o alla Società, ai sensi dell'articolo 1913 c.c., entro 5 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza. Le eventuali spese per l'accertamento del danno sono a carico della Società, ove non diversamente contrattualizzato.** Per maggiori dettagli sulle procedure liquidative si rinvia agli articoli da 27 a 37 delle condizioni di assicurazione del modulo "Incendio fabbricato".

### **13. Reclami**

Eventuali reclami riguardanti un aspetto del contratto, l'attribuzione di responsabilità nei sinistri, la quantificazione dei risarcimenti o l'ammontare dell'indennizzo, devono essere inoltrati per iscritto a Groupama Assicurazioni S.p.A. – Servizio Reclami – Viale Cesare Pavese, 385 – 00144 Roma E-mail: [reclami@groupama.it](mailto:reclami@groupama.it) fax 06.80210979.

Qualora l'Esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma – fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo direttamente al sistema estero competente ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: <http://www.ec.europa.eu/fin-net>) attivando la procedura FIN-NET oppure direttamente all'IVASS, che provvederà lei stessa all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Resta salva la facoltà dell'esponente di adire l'Autorità Giudiziaria anche per questioni diverse da quelle indicate.

Per la consultazione degli aggiornamenti del Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative si rinvia alla pagina *Aggiornamenti documentazione* raggiungibile dalla sezione *Prodotti* del nostro sito [www.groupama.it](http://www.groupama.it).

**Groupama Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.**

**Groupama Assicurazioni S.p.A.  
Il rappresentante legale  
Charles de Tinguy**



## GLOSSARIO

### **Accessori**

Rappresentano la parte del premio versato dal contraente che è destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi dell'impresa di assicurazione.

### **Agente**

Intermediario che agisce in nome e per conto di una o più imprese di assicurazione

### **Aggravamento (del rischio)**

Si ha aggravamento del rischio quando, successivamente alla stipulazione del contratto di assicurazione, avvengono mutamenti che aumentano la probabilità del verificarsi del rischio. L'assicurato ha l'obbligo di segnalare immediatamente l'avvenuto aggravamento del rischio all'assicuratore.

### **Arbitrato**

Procedimento per la risoluzione extragiudiziale delle controversie che possono sorgere fra assicurato e assicuratore. La possibilità di fare ricorso all'arbitrato, in genere, viene prevista già in occasione della stipulazione del contratto di assicurazione, con apposita clausola.

### **Assicurato**

Soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

### **Assicurazione (attività assicurativa)**

Operazione con cui un soggetto (assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (assicuratore) un rischio al quale egli è esposto (naturalmente o per disposizione di legge).

### **Assicurazione a primo rischio assoluto**

Forma di assicurazione per la quale l'assicuratore si impegna ad indennizzare il danno verificatosi fino a concorrenza del valore assicurato, indipendentemente dall'effettivo valore globale dei beni. Non si applica, dunque, con questa forma di assicurazione, la cosiddetta regola proporzionale (articolo 1907 c.c.).

### **Assicurazione a valore intero**

Forma di assicurazione per la quale il valore assicurato deve corrispondere al valore dei beni assicurati. Nel caso in cui quest'ultimo sia superiore al primo, si applica la regola proporzionale, per cui l'assicuratore indennizza il danno solo proporzionalmente al rapporto tra valore assicurato e valore dei beni.

### **Beneficiario**

Persona fisica o giuridica alla quale deve essere corrisposta la prestazione prevista dal contratto qualora si verifichi l'evento assicurato.

### **Broker (mediatore) di assicurazione**

Intermediario che agisce su incarico del cliente e che non ha poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione.

### **Carenza (periodo di)**

Periodo che può intercorrere tra il momento della stipulazione di un contratto di assicurazione e quello a partire dal quale la garanzia offerta dall'assicuratore diviene concretamente efficace. Tale concetto trova applicazione solo in alcune forme di assicurazione, ad esempio assicurazioni malattia.

### **Caricamenti (v. accessori)**

### **Condizioni di assicurazione**

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

### **Contraente**

Soggetto che stipula il contratto di assicurazione con l'assicuratore e si obbliga a pagare il premio. Il contraente può o meno coincidere con l'assicurato.

### **Contratto di assicurazione**

Contratto mediante il quale l'assicuratore, dietro pagamento di un premio, si impegna a tenere indenne l'assicurato, entro i limiti convenuti, dei danni prodotti da un sinistro.

### **Danno**

Pregiudizio subito dall'assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, della vittima del fatto illecito in conseguenza di un sinistro.

### **Decorrenza della garanzia**

Data a partire dalla quale la garanzia assicurativa diviene concretamente efficace.

### **Denuncia di sinistro**

Avviso che l'assicurato deve dare all'assicuratore o all'agente a seguito di un sinistro.

### **Dichiarazione precontrattuali**

Informazioni fornite dal contraente e/o dall'assicurato prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono alla società di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il contraente e/o l'assicurato forniscono dati o notizie inesatti od omettono di informare la società su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la società stessa può chiedere l'annullamento del contratto o recedere dallo

stesso, a seconda che il comportamento del contraente e/o dell'assicurato sia stato o no intenzionale o gravemente negligente.

#### **Diminuzione (del rischio)**

Si ha diminuzione del rischio quando, successivamente alla stipula di un contratto di assicurazione, avvengono mutamenti che riducono la probabilità del verificarsi dell'evento dannoso. Se l'assicuratore viene informato dell'avvenuta diminuzione del rischio, è tenuto a ridurre il premio o le rate successive alla comunicazione stessa.

#### **Disdetta**

Comunicazione che il contraente deve inviare all'assicuratore, o viceversa, entro un termine di preavviso fissato dal contratto, per evitare la tacita proroga del contratto di assicurazione.

#### **Estensione territoriale**

Spazio geografico entro il quale la garanzia assicurativa è operante.

#### **Fascicolo informativo**

Insieme dei documenti che il cliente deve ricevere prima di concludere il contratto e che lo aiutano ad entrare in possesso di tutte le informazioni utili ad una valutazione completa del prodotto che gli viene offerto.

#### **Fondo di garanzia per le vittime della strada**

Fondo gestito dalla CONSAP, costituito per risarcire i danni causati da mezzi rimasti non identificati, oppure risultanti non assicurati, o assicurati presso imprese poste in liquidazione coatta amministrativa. In ciascuna regione (o gruppo di regioni) viene designata una impresa per la liquidazione dei danni.

#### **Franchigia**

La franchigia è la parte di danno che rimane a carico dell'assicurato. Corrisponde alla somma che non sarà risarcita o indennizzata all'assicurato, e che quest'ultimo non potrà diversamente assicurare pena la perdita del diritto all'indennizzo.

#### **Franchigia assoluta**

Somma che rimane a carico dell'assicurato a prescindere dall'entità del danno.

#### **Franchigia relativa**

Somma che rimane a carico dell'assicurato solo quando il danno sia pari o inferiore alla franchigia.

#### **Impresa di assicurazione**

Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa.

#### **Indennizzo**

Somma dovuta dall'assicuratore a titolo di riparazione del danno subito dall'assicurato in caso di sinistro.

#### **IVASS**

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.

#### **Margine di solvibilità**

Corrisponde in linea di massima al patrimonio libero dell'impresa di assicurazione, cioè al netto del patrimonio vincolato a copertura delle riserve tecniche. In tal senso, il margine di solvibilità rappresenta una garanzia ulteriore della stabilità finanziaria dell'impresa.

#### **Massimale**

La somma pattuita in polizza fino alla quale l'assicuratore è impegnato a prestare la garanzia assicurativa. Se i danni procurati sono superiori a tale somma la differenza resta a carico del diretto responsabile.

#### **Nota informativa**

Documento contenuto nel Fascicolo Informativo, che l'assicuratore deve consegnare al contraente prima della conclusione del contratto di assicurazione.

#### **Periodo di assicurazione**

Periodo di tempo per il quale opera la garanzia assicurativa.

#### **Polizza**

E' il documento che prova l'assicurazione.

#### **Premio**

Il premio rappresenta il prezzo che il contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall'assicuratore. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia.

#### **Prescrizione**

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini di legge

#### **Principio indennitario**

Principio fondamentale nelle assicurazioni contro i danni. In base a tale principio, l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore deve svolgere la funzione di riparare il danno subito dall'assicurato e non può rappresentare per quest'ultimo fonte di guadagno.



**Provvigione**

Elemento fondamentale del rapporto di agenzia per il quale, a fronte dell'obbligazione in capo all'agente di svolgere l'attività diretta alla conclusione dei contratti, corrisponde l'obbligazione in capo al preponente (impresa di assicurazione) di corrispondergli il relativo compenso per gli affari che hanno avuto regolare esecuzione.

**Quietanza**

Ricevuta attestante l'avvenuto pagamento di una somma e rilasciata dal percettore della stessa. L'assicuratore rilascia quietanza del pagamento del premio da parte del contraente; l'assicurato o il terzo danneggiato rilasciano quietanza del pagamento dell'indennizzo da parte dell'assicuratore.

**Risarcimento**

Somma che il responsabile è tenuto a versare per risarcire il danno da lui causato o, comunque riconducibile alla sua responsabilità

**Rischio**

La probabilità che si verifichi un evento futuro ed incerto in grado di provocare conseguenze dannose.

**Riserve tecniche**

Somme che le imprese di assicurazione devono accantonare ed iscrivere nel proprio bilancio per far fronte agli impegni assunti nei confronti degli assicurati e di persone terze danneggiate.

**Rivalsa**

Diritto che spetta all'Assicuratore di richiedere al responsabile del danno il pagamento della somma versata all'Assicurato a titolo di risarcimento. Tale diritto è contrattualmente rinunciabile da parte dell'Assicuratore.

**Scoperto**

Lo scoperto è la parte di danno che resta a carico dell'assicurato; si esprime in una percentuale da calcolare sul danno. Lo scoperto non può essere diversamente assicurato pena la perdita del diritto all'indennizzo.

**Sinistro**

Il verificarsi dell'evento per il quale è prestata la garanzia.

**Somma assicurata**

Importo nei limiti del quale l'assicuratore si impegna a fornire la propria prestazione.

**Valore a nuovo**

Espressione con la quale vengono indicate quelle particolari coperture assicurative che consentono di garantire un indennizzo pari non solo al valore della cosa assicurata al momento del sinistro, ma anche corrispondente alle spese necessarie per riacquistare o ricostruire la cosa stessa.

**Valore allo stato d'uso**

Valore della cosa materiale nelle condizioni in cui si trova al momento del sinistro.

**Valore assicurato**

Rappresenta la misura dell'interesse sottoposto ad assicurazione.





**My Protection**  
CONDIZIONI DI  
ASSICURAZIONE

INCENDIO FABBRICATO

<b>Premessa</b>	2
<b>Definizioni</b>	3
<b>NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE</b>	<b>5</b>
Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	5
Art. 2 Aggravamento del rischio	5
Art. 3 Diminuzione del rischio	5
Art. 4 Clausola di buona fede	5
Art. 5 Altre assicurazioni	5
Art. 6 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia	5
Art. 7 Modifiche dell'assicurazione	6
Art. 8 Obblighi in caso di sinistro	6
Art. 9 Recesso, proroga e periodo di assicurazione	6
Art. 10 Assicurazione per conto altrui e diritti nascenti dalla polizza	6
Art. 11 Oneri fiscali	6
Art. 12 Estensione territoriale	6
Art. 13 Rinvio alle norme di legge	6
<b>NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE</b>	<b>7</b>
Art. 14 Cosa assicuriamo	7
Art. 15 Oggetto dell'assicurazione	7
Art. 16 Esclusioni	9
<b>GARANZIE SEMPRE OPERANTI</b>	<b>10</b>
Art. 17 Eventi sociopolitici	10
Art. 18 Fenomeno elettrico	10
Art. 19 Acqua condotta	10
Art. 20 Eventi atmosferici	11
Art. 21 Sovraccarico neve	12
Art. 22 Ricorso terzi	12
<b>NORME SEMPRE OPERANTI</b>	<b>13</b>
Art. 23 Beni di proprietà di terzi	13
Art. 24 Ispezione delle cose assicurate	13
<b>CONDIZIONI FACOLTATIVE</b>	<b>13</b>
Art. 25 Franchigia di Euro 300,00	13
Art. 26 Franchigia di euro 500,00	13
<b>NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO</b>	<b>14</b>
Art. 27 Obblighi in caso di sinistro	14
Art. 28 Esagerazione dolosa del danno	14
Art. 29 Procedura per la valutazione del danno	14
Art. 30 Mandato dei periti	14
Art. 31 Valore delle cose e determinazione del danno	14
Art. 32 Assicurazione presso diversi assicuratori	15
Art. 33 Limite massimo di indennizzo	15
Art. 34 Pagamento dell'indennizzo	15
Art. 35 Rinuncia alla rivalsa	15
Art. 36 Anticipo sull'indennizzo	15
Art. 37 Onorari e spese del perito	16

**Premessa**

*Le Condizioni di Assicurazione (mod. 220318) riportate nelle pagine che seguono costituiscono parte integrante della Polizza (mod. 220334).*

*Resta pertanto inteso che:*

- *si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate in Polizza (mod. 220334);*
- *l'assicurazione è prestata per le somme o i massimali indicati in Polizza (mod. 220334), fatti salvi i limiti di indennizzo/risarcimento, gli scoperti e le franchigie previste in Polizza (mod. 220334) o nelle Condizioni di Assicurazione (mod. 220318).*

*Le Definizioni riportate nelle Condizioni di Assicurazione (mod. 220318) hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale.*

**Avvertenza**

Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del testo contrattuale, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 209/05, le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono state evidenziate con stampa su sfondo grigio nelle Condizioni di Assicurazione (mod. 220318).

## DEFINIZIONI

*Ai seguenti termini viene attribuito convenzionalmente il significato qui precisato, valido agli effetti delle garanzie prestate.*

### ASSICURATO

il soggetto per il quale è prestata l'assicurazione.

### ASSICURAZIONE

Il contratto con cui la Società, in seguito al pagamento del premio, si obbliga a tutelare l'Assicurato.

### CONTRAENTE

il soggetto che stipula l'assicurazione.

### COPERTURA

tetto, escluse: strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti

### CROLLO

- Il completo distacco e conseguente caduta di una o più parti del fabbricato dal resto della sua struttura;
- una deformazione della struttura portante del fabbricato che ne abbia compromesso definitivamente la stabilità. La semplice deformazione di una o più parti del fabbricato non rientrante nei casi sopra previsti non costituisce "crollo".

### DIMORA ABITUALE

abitazione indicata in polizza, luogo di residenza anagrafica dell'Assicurato e/o dei suoi familiari conviventi.

### ESPLOSIONE

sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità

### FISSI ED INFISSI/SERRAMENTI

manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni, nonché quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione

### FRAGILI

lastre di cemento-amianto, fibro-cemento e manufatti di materia plastica, esclusi serramenti

### FRANCHIGIA / MINIMO NON INDENNIZZABILE

l'importo prestabilito in cifra fissa che viene dedotto dall'indennizzo e che rimane a carico dell'Assicurato. Se in polizza sono previsti limiti di indennizzo, si paga il danno applicando la franchigia prima dei predetti limiti

### IMPLOSIONE

repentino dirompersi o cedimento di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi

### INCENDIO

combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi

### INCOMBUSTIBILI

materiali che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma o a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello utilizzato dal Centro Studi ed Esperienze del Ministero degli Interni

### INDENNIZZO

la somma dovuta dalla Società all'Assicurato in caso di sinistro

### OCCLUSIONI

La chiusura o la riduzione della luce della condotta determinata da corpi estranei, escluse incrostazioni o sedimentazioni

### ONDA SONICA

fenomeno costituito da onde di pressione acustica, provocate da aeromobili o da oggetti in moto a velocità supersonica

### **POLIZZA**

il documento contrattuale, sottoscritto dal Contraente e dalla Società, che prova l'assicurazione

### **PREMIO**

la somma che il Contraente versa alla Società

### **PRIMO RISCHIO ASSOLUTO**

forma di assicurazione che, in caso di sinistro, prevede l'indennizzo dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile, ferma l'applicazione delle franchigie e degli scoperti

### **RECESSO**

scioglimento del vincolo contrattuale

### **RISCHIO**

la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne

### **SCOPERTO**

è la parte di danno pagabile, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

### **SCOPPIO**

repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Non sono considerati scoppio gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete", intendendosi per tale un fenomeno idraulico che si presenta in una condotta quando un liquido in movimento al suo interno impatta bruscamente e/o improvvisamente contro una parete.

### **SINISTRO**

il verificarsi dell'evento per il quale è prestata l'assicurazione

### **SOCIETÀ**

Groupama Assicurazioni S.p.A.

### **SOLAIO**

Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature. Soppalchi, comunque costruiti, che occupano meno di un quarto della superficie dei vani in cui si trovano, non sono considerati solai.

### **SPESE DI URBANIZZAZIONE**

costi e/o oneri che dovessero gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione del fabbricato, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione

### **TETTO**

l'insieme delle strutture portanti e non portanti, destinato a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici

### **TUBO INTERRATO**

la condotta collocata nel suolo sotto uno strato di terra, parzialmente o completamente a contatto diretto con il terreno e/o non protetta da strutture murarie, tubazioni di cemento o plastica e simili



## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

### ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, eccetto quanto previsto dall'art. 4 – Clausola di buona fede.

### ART. 2 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare tempestiva comunicazione scritta alla Società dell'aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

### ART. 3 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate successive alla comunicazione del Contraente e/o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile: in tal caso la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

### ART. 4 - CLAUSOLA DI BUONA FEDE

La mancata comunicazione da parte del Contraente di circostanze aggravanti il rischio così come le inesatte o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di indennizzo né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

### ART. 5 - ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente e/o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio eccezion fatta per quelle stipulate per suo conto da altro Contraente per obbligo di legge o di contratto e per quelle di cui è in possesso in modo automatico, quali garanzie accessorie di altri servizi. In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile. Se il Contraente omette dolosamente le comunicazioni di cui sopra, la Società non è tenuta a corrispondere l'indennizzo.

### ART. 6 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLE GARANZIE

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa, a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1901 C.C., dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti.

Il pagamento del premio, solo in caso di frazionamento mensile, può avvenire anche mediante addebito diretto "SDD" sul conto corrente del Contraente. Il Contraente dovrà, in fase di stipula, compilare e sottoscrivere il relativo mandato di addebito diretto sul conto corrente ("mandato SDD") fornito dalla Società così come, in caso di modifica del conto corrente, dovrà darne avviso e compilarne uno nuovo per garantire la continuità dei versamenti. Le richieste di variazione o modifica del mandato SDD dovranno essere effettuate presso il proprio intermediario di riferimento. La Società si impegna a recepire tali variazioni non oltre sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Nel caso in cui sia stato convenuto il pagamento con periodicità mensile mediante addebito diretto "SDD", resta convenuto che:

- le prime tre mensilità sono corrisposte in Agenzia all'atto della sottoscrizione;
- l' SDD sarà attivato dalla 4° mensilità.

Si precisa che per ciascuna mensilità da corrispondere con "mandato SDD" saranno esperiti al più due tentativi di addebito, in caso di mancato buon fine anche del secondo tentativo la copertura resta sospesa dalla ore 24 del 30° giorno successivo alla scadenza insoluta e l'addebito SDD è sospeso. Il Contraente dovrà, quindi, recarsi in Agenzia per il pagamento delle rate insolute, la riattivazione della copertura assicurativa e del pagamento premi per le successive rate ai sensi e per gli effetti dell'art. 1901 C.C.

Qualora nei 6 mesi dalla scadenza della prima mensilità omessa il Contraente adempia al suo obbligo di pagamento presso l'Agenzia di tutte le mensilità scadute e non pagate, l'assicurazione riprende effetto nei

termini sopra previsti. Decorsi 6 mesi dalla scadenza senza che il Contraente abbia provveduto al pagamento il contratto è risolto di diritto.

Fatta eccezione per l'ipotesi in cui sia stato convenuto il pagamento con SDD, il premio deve essere pagato all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società e, quali che siano le modalità di pagamento convenute, è interamente dovuto per l'annualità in corso, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

#### **ART. 7 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto e sottoscritte dal Contraente e dalla Società.

#### **ART. 8 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO (VEDERE ANCHE ART. 27)**

In caso di sinistro, non appena ne abbia la conoscenza e la possibilità, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, oppure alla Società, come previsto dalla normativa vigente.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice civile.

#### **ART. 9 - RECESSO, PROROGA E PERIODO DI ASSICURAZIONE**

Il Contraente entro e non oltre 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso può recedere.

Le modalità di esercizio del recesso, nei termini che precedono, sono le seguenti:

- il Contraente deve comunicare alla Società - a mezzo lettera raccomandata A.R. - la propria volontà di recedere dal contratto, indicando gli elementi identificativi del contratto; la comunicazione deve essere inviata a Groupama Assicurazioni S.p.A. - Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso, quale risulta dalla raccomandata.

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborsa al Contraente il premio corrisposto al netto della parte relativa al rischio non corso e delle imposte.

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno.

#### **ART. 10 - ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI E DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA**

Gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'art. 1891 del Codice Civile.

I diritti derivanti dalla polizza, invece, spettano all'Assicurato e il Contraente non potrà farli valere se non con espresso consenso dell'Assicurato stesso.

#### **ART. 11 - ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali, relativi all'assicurazione, secondo le norme di legge, sono a carico del Contraente.

#### **ART. 12 - ESTENSIONE TERRITORIALE**

Le garanzie del presente modulo sono valide per eventi verificatesi nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nella Città del Vaticano.

#### **ART. 13 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

L'Assicurazione è regolata dalla legge italiana.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le disposizioni di legge.



## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

### ART. 14 - COSA ASSICURIAMO

E' assicurato, anche se di proprietà di terzi, l'intero fabbricato, ovvero la porzione del medesimo (comprese le quote di proprietà comune in presenza di fabbricati in condominio ed escluso il terreno sul quale sorge il fabbricato), ivi inclusi:

- opere murarie e di finitura compresi tappezzerie, tinteggiature, rivestimenti murali, affreschi e statue non aventi valore artistico, moquettes, parquet, serramenti, porte, finestre ed opere di fondazione o interrate;
- impianti ed installazioni considerati immobili per natura o destinazione quali impianti idrici, igienici, idraulici, termici, elettrici, di condizionamento, antenne radiotelevisive, antenne per radioamatori, pannelli solari ed impianti fotovoltaici, impianti di segnalazione e comunicazione, di prevenzione e di allarme, ascensori, montacarichi ed altri impianti di pertinenza del fabbricato;
- pertinenze quali centrale termica, box, cantine, soffitte, recinzioni fisse, pavimentazioni esterne, muri di cinta, cancellate, tettoie, pensiline, cortili, costruzioni in legno stabilmente ancorate al terreno, attrezzature ed impianti sportivi e per giochi, piscine, parchi, alberi d'alto fusto e simili (con l'esclusione di strade private), purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti;

adibita a dimora abituale, compreso l'ufficio, studio professionale dell'Assicurato che deve comunque interessare una parte non prevalente dell'unità immobiliare stessa e deve essere posto in locali intercomunicanti con l'abitazione.

### Caratteristiche costruttive del fabbricato

Il fabbricato, comunque elevato, è costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto della copertura per almeno 2/3 in materiali incombustibili (1/10 per materia plastica espansa); sono ammessi solai ed armature del tetto anche in materiali combustibili.

Sono sempre tollerate e perciò non hanno influenza le caratteristiche dei materiali impiegati per le impermeabilizzazioni, coibentazioni o rivestimenti applicati all'esterno delle pareti perimetrali o della copertura costituite da laterizi, cemento armato, calcestruzzo e laterocemento.

### Destinazione d'uso del fabbricato

Il fabbricato è adibito nel suo complesso ad abitazioni civili e/o studi professionali:

- per almeno la metà della superficie (come risultante dalla polizza – mod. 220334)  
Qualora, in caso di sinistro, il fabbricato sia destinato ad altre attività per più di metà della superficie e/o le altre attività presenti nella residua metà della superficie siano tra quelle di seguito elencate – cinematografi, teatri, grandi empori, supermercati, autorimesse pubbliche, stazioni di servizio, industrie, depositi di infiammabili ad uso commercio, discoteche e nights – i relativi danni da incendio, scoppio, esplosione e/o implosione sono indennizzabili con uno scoperto del 20%.
- per meno della metà della superficie (come risultante dalla polizza – mod. 220334)  
Qualora, in caso di sinistro, le attività diverse da abitazioni civili e/o studi professionali presenti nella residua superficie siano tra quelle di seguito elencate – cinematografi, teatri, grandi empori, supermercati, autorimesse pubbliche, stazioni di servizio, industrie, depositi di infiammabili ad uso commercio, discoteche e nights – i relativi danni da incendio, scoppio, esplosione e/o implosione sono indennizzabili con uno scoperto del 20%.

### ART. 15 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società, nella forma a Primo Rischio Assoluto, si obbliga ad indennizzare, sino alla concorrenza della somma assicurata pattuita a Valore a Nuovo, tutti i danni materiali e diretti occorsi alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, causati dagli eventi di seguito elencati:

- a) **Incendio;**
- b) **Fulmine;**
- c) **Scoppio o esplosione**, non causati da ordigni esplosivi, anche se avvenuti all'esterno del fabbricato;
- d) **Implosione**
- e) **Rovina di ascensori e montacarichi** e simili, a seguito di guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni, compresi i danneggiamenti all'impianto;
- f) **Fumo fuoriuscito** a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti assicurati, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ed appropriati camini;
- g) **Urto di veicoli stradali o di natanti** non appartenenti all'Assicurato o al Contraente né al suo servizio;

- h) **Caduta di aeromobili e satelliti**, loro parti o cose da essi trasportate;
- i) **Caduta corpi celesti**;
- j) **Onda sonora** determinata da aeromobili e oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- k) **Furto di infissi, pluviali e grondaie**, nonché guasti arrecati agli stessi e al fabbricato da parte dei ladri; la garanzia è prestata con un limite di €1.000,00 per sinistro e anno assicurativo ed è operante in aggiunta a quanto previsto nel Modulo Furto Contenuto, qualora operante;
- l) **se conseguenti** agli eventi descritti ai commi precedenti, i danni causati alle cose assicurate da eventi che abbiano colpito le stesse oppure enti posti nell'ambito di 50 metri da esse:
  - sviluppo di fumi, gas, vapori;
  - mancata od anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica;
  - mancato od anomalo funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
  - colaggio o fuoriuscita di liquidi.
- m) **I guasti** causati alle cose assicurate allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
- n) **Le spese di demolizione e sgombero, trattamento e smaltimento** dei residui del sinistro e **loro trasporto alla più vicina discarica autorizzata per legge**. La garanzia è prestata, con un limite di indennizzo pari al 10% della somma liquidabile ai termini di polizza e con un massimo di €40.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
- o) **Le spese di rimozione, eventuale deposito presso terzi e ricollocamento** delle attrezzature ed arredamento, indispensabili per eseguire le riparazioni delle parti danneggiate del fabbricato. La garanzia è prestata, con un limite di indennizzo pari al 10% della somma liquidabile ai termini di polizza e con un massimo di €15.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
- p) I danni derivanti dal **mancato godimento dei locali**, se assicurati, in ragione del canone di locazione ad essi relativo che l'Assicurato locatario debba corrispondere al locatore per il tempo necessario al loro ripristino, non oltre il limite di un anno; nel caso in cui l'Assicurato occupi locali di sua proprietà, i danni di mancato godimento dei medesimi sono compresi in garanzia per l'importo del canone di locazione presumibile ad essi relativo, fermo restando il limite di un anno di cui sopra. La garanzia è con un limite di indennizzo di €5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
- q) I danni derivanti dalla **perdita delle pigioni** del fabbricato assicurato locato a terzi, per il tempo necessario al loro ripristino, non oltre il termine di un anno. La garanzia è prestata con un limite di indennizzo di €5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
- r) Le spese di **rimpiazzo combustibile** (nafta, gasolio, kerosene), in caso di spargimento di tali liquidi a seguito di rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento (comprese le cisterne di contenimento) al servizio del fabbricato o parte di esso. La garanzia è prestata con un limite di indennizzo di €1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
- s) Le **spese di pensione e custodia per cani e gatti** in caso di mancato godimento dei locali assicurati di cui al presente articolo, lett. p). La Società effettua il rimborso agli aventi diritto su presentazione, in originale, dei documenti giustificativi. La garanzia è prestata con un limite di indennizzo di €500,00 per sinistro e per anno assicurativo;
- t) Le **perdite indirette** che verranno forfettariamente indennizzate con un importo supplementare a quanto liquidato a termini di polizza. La garanzia, in deroga all'art. 33, è prestata in aumento alle somme assicurate con un limite di indennizzo pari al 10% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza.
- u) Le **spese di urbanizzazione ed onorari di riprogettazione** necessarie per la ricostruzione del fabbricato, anche se tali modifiche sono imposte con provvedimento dall'Autorità. La garanzia è prestata con un limite di indennizzo di €5.000,00 per sinistro;
- v) I danni provocati alle cose assicurate dalla **caduta di antenne, o parti di esse**, dovuta a cause accidentali.

La Società indennizza inoltre i danni materiali e diretti in conseguenza di incendio, esplosione, scoppio o implosione:

- w) ai **locali di villeggiatura e/o alberghi e/o pensioni presi in affitto**, nei casi di responsabilità dell'Assicurato e/o dei suoi familiari conviventi. La garanzia è prestata con il limite del 50% della somma assicurata sul FABBRICATO, così come risultante in polizza, con il massimo di €100.000,00 per sinistro e anno assicurativo.

La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia, anche se determinati da:

- **Dolo o colpa grave** delle persone di cui l'Assicurato e/o il Contraente debba rispondere a norma di legge;
- **Colpa grave** dell'Assicurato o del Contraente.

Relativamente alle garanzie del presente modulo, con l'esclusione di quella al punto w) suindicato, valgono le seguenti pattuizioni speciali:

- **indennizzo del valore a nuovo** (art. 31 lett. a) – Valore delle cose e determinazione del danno);
- **anticipo sull'indennizzo** (art. 36 – Anticipo sull'indennizzo);
- **onorari e spese del perito** (art. 37 – Onorari e spese del perito).

#### **ART. 16 – ESCLUSIONI**

Sono esclusi i danni **causati da**:

- a) atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio;
- b) incendio, scoppio, implosione, esplosione o da emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) dolo dell'Assicurato, del Contraente, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata, qualora il Contraente/Assicurato non sia una persona fisica;
- d) terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, cedimento o franamento del terreno, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
- e) smarrimento o furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) scoppio verificatosi in una macchina o in un impianto se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- g) fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- h) ritardi nel ripristino dei locali danneggiati, anche se dovuti a cause eccezionali.

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

## GARANZIE SEMPRE OPERANTI

### ART. 17 – EVENTI SOCIOPOLITICI

La Società, a parziale deroga dell'art. 16 lett. a) – Esclusioni, indennizza:

1. i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da incendio, esplosione, implosione, scoppio anche a mezzo di ordigni esplosivi, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di terrorismo o sabotaggio, furto;
2. gli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

La presente garanzia è operante anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà assicurata, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2, anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Ferme restando le esclusioni di cui all'art. 16 lett. a) – Esclusioni, in quanto non espressamente derogate, la Società non risponde dei danni:

- di frana;
- di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione dal lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- verificatesi nel corso di confisca, sequestro, requisizione del fabbricato assicurato per ordine di qualunque autorità di diritto o di fatto, o in occasione di serrata.

Ai fini della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa applicazione di uno scoperto del 20% della somma liquidabile ai termini di polizza con un minimo di €200,00 per sinistro.

### ART. 18 – FENOMENO ELETTRICO

La Società, a parziale deroga dell'art. 16 lett. g) – Esclusioni, indennizza i danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a pannelli solari e impianti fotovoltaici, impianti elettrici ed elettronici al servizio del fabbricato, per effetto di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

Ferme restando le esclusioni di cui all'art. 16 lett. g) – Esclusioni in quanto non espressamente derogate, la Società non risponde dei danni:

- a) a lampade elettriche, a resistenze elettriche scoperte;
- b) causati da usura o da carenza di manutenzione;
- c) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatesi durante le operazioni di collaudo o prova;
- d) dovuti a difetti noti all'Assicurato o al contraente all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.

La presente garanzia è prestata con il limite di indennizzo di €1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, previa detrazione della franchigia di €200,00 per sinistro.

### ART. 19 – ACQUA CONDOTTA

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da:

1. spargimento d'acqua a seguito di rottura accidentale di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nel fabbricato, nonché di apparecchiature idrosanitarie (lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d'aria, scaldabagni e simili) e dei relativi raccordi mobili;
2. rottura di tubi interrati (esclusi impianti di irrigazione) anche se non ci sia stato danno materiale e diretto al fabbricato;
3. occlusione di tubazioni relative ad impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nel fabbricato;
4. traboccamento e rigurgito della rete fognaria pubblica pertinente il fabbricato;
5. spargimento di acqua conseguente a rottura di tubazioni degli impianti fissi installati nel fabbricato per effetto di gelo.

La Società indennizza altresì:

6. le spese, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi dei punti 1,2,3,4 e 5 che precedono sostenute per la ricerca del guasto e/o per la sua riparazione, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato;
7. le spese, in caso di dispersione di gas relativa agli impianti posti al servizio del fabbricato assicurato, accertata dall'azienda erogatrice e comportante da parte dell'azienda stessa il blocco dell'erogazione, sostenute per:

- ricercare guasti, riparare o sostituire le tubazioni o relativi raccordi, che hanno dato origine alla dispersione di gas, facenti parte del fabbricato;
- demolire e ripristinare il fabbricato allo scopo di cui al comma precedente.

Ferme restando le esclusioni di cui all'art. 16 – Esclusioni, in quanto non espressamente derogate, la Società non risponde dei danni causati da:

- a) umidità, stillicidio;
  - b) spargimento di acqua causato da tubazioni interrato relativamente al solo punto 5, sopra indicato;
  - c) spargimento di acqua conseguente a rottura di tubazioni degli impianti fissi installati nel fabbricato per effetto di gelo, allorché il fabbricato contenente le cose assicurate sia sprovvisto di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive precedenti il sinistro.
- Sono in ogni caso escluse le spese per migliorie del fabbricato.

Ai fini della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato:

- relativamente ai danni da acqua condotta (punti 1,2,3,4 e 5 che precedono), previa applicazione di uno scoperto del 20% della somma liquidabile ai termini di polizza con un minimo di €200,00 per sinistro;
- relativamente al rimborso delle spese per la ricerca del guasto acqua condotta e del gas (punti 6 e 7 che precedono), previa detrazione della franchigia di €200,00 con il limite di €1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
- relativamente ai danni causati da rottura di tubi interrati (punto 2 che precede), previa detrazione della franchigia di €200,00 con il limite di €1.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.

#### ART. 20 – EVENTI ATMOSFERICI

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da:

1. uragano, bufera, tempesta;
2. vento e cose da esso trascinate;
3. tromba d'aria;
4. grandine;
5. grandine su fragili;

quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti assicurati e non, nonché i danni da bagnamento, accumulo di polvere, sabbia e quant'altro trasportato dal vento, verificatisi all'interno del fabbricato, purché avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi anzidetti.

La Società, inoltre, indennizza i danni provocati dagli eventi espressamente sopra elencati alle cose assicurate dalla caduta di tegole, camini e alberi, solo se opportunamente e diligentemente curati e mantenuti (con esclusione di quelli che non sono stati opportunamente e diligentemente curati e mantenuti).

Ferme restando le esclusioni di cui all'art. 16 – Esclusioni, in quanto non espressamente derogate, la Società non risponde dei danni causati da:

- intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rotture degli stessi;
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura e rigurgito sistemi di scarico;
- gelo, sovraccarico neve;
- umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- cedimento, franamento o smottamento del terreno;

ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra subiti da:

- alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- cavi aerei, insegne, tende, antenne e consimili installazioni esterne;
- enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi, impianti fotovoltaici, pannelli solari (sia che siano installati sul tetto che a terra) ed impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati, tettoie e quanto in essi contenuto aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti – anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro – (salvo che si tratti di porticati formati dal prolungamento della soletta o della copertura del fabbricato stesso o di tettoie e porticati, la cui struttura posi su pilastri portanti costruiti su fondamenta o sottobasamenti, stabilmente fissati ai muri del fabbricato tramite sistemi di ancoraggio imbullonati ed incavigliati – fermo restando l'esclusione del contenuto sottostante);
- capannoni pressostatici, tenso-strutture e simili, baracche in legno o plastica.

Ai fini della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato:

- previa applicazione di uno scoperto del 20% della somma liquidabile ai termini di polizza con un minimo di €200,00 per sinistro.
- limitatamente al punto 5, previa detrazione della franchigia di €200,00 e con il limite di €2.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

#### **ART. 21 – SOVRACCARICO NEVE**

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da sovraccarico neve e conseguente crollo totale o parziale del fabbricato, fermo quanto disposto nella garanzia "Eventi atmosferici" di cui all'art. 20 e ad integrazione della stessa.

Ferme restando le esclusioni di cui all'art. 16 – Esclusioni, in quanto non espressamente derogate, la Società non risponde dei danni causati:

- a) da valanghe e slavine;
- b) da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia;
- c) ai fabbricati non conformi al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 12 febbraio 1982 e successive modifiche ed eventuali disposizioni locali;
- d) ai fabbricati in corso di costruzione e/o rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluenza ai fini della presente garanzia);
- e) ai fabbricati, tettoie aperte da uno o più lati o incomplete nelle coperture o nei serramenti - anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro – (salvo che si tratti di porticati formati dal prolungamento della soletta o della copertura del fabbricato stesso o di tettoie e porticati, la cui struttura posi su pilastri portanti costruiti su fondamenta o sottobasamenti, stabilmente fissati ai muri del fabbricato tramite sistemi di ancoraggio imbullonati ed incavigliati – fermo restando l'esclusione del contenuto sottostante);
- f) a lucernari, verande, vetrate e serramenti in genere, alle antenne, ai camini, nonché alle impermeabilizzazioni, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato in seguito a sovraccarico di neve sul tetto;
- g) ai capannoni pressostatici, tenso-strutture, pensiline, box e baracche in legno o plastica.

La presente garanzia è prestata con il limite del 20% della somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo, previa applicazione del 10% di scoperto per ogni sinistro.

#### **ART. 22 – RICORSO TERZI**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile ai sensi dell'art. 15 – Oggetto dell'assicurazione.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure giuridiche civili e/o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. La Società, a suo insindacabile giudizio, avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il previo ed espresso consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

La garanzia non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo.

Non sono considerati terzi rispetto all'Assicurato:

- il coniuge;
- il convivente di fatto;
- le persone iscritte nello stato di famiglia del Contraente/Assicurato;
- i genitori;
- i figli dell'Assicurato;
- nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.



La presente garanzia è prestata con il massimale di € 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo che rappresenta l'importo massimo indennizzabile anche qualora fosse attivato il modulo "Incendio contenuto" (mod. 220319) con i seguenti sottolimiti:

- limitatamente ai danni di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, la garanzia opera nei limiti del massimale sopra indicato e sino a concorrenza del 30% del massimale stesso.
- limitatamente ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, la garanzia opera nei limiti del massimale sopra indicato e sino a concorrenza del 20% del massimale stesso.

## NORME SEMPRE OPERANTI

### ART. 23 – BENI DI PROPRIETÀ DI TERZI

Soltanto il Contraente e la Società possono esercitare azioni, ragioni e diritti derivanti dalla polizza. Inoltre, il Contraente ha il dovere di compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di opporsi.

In ogni caso l'indennizzo che è stato liquidato, secondo quanto descritto dalla polizza, può essere pagato solo nei confronti dei titolari dell'interesse assicurato o con il loro consenso.

### ART. 24 – ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

## CONDIZIONI FACOLTATIVE

### ART. 25 – FRANCHIGIA DI EURO 300,00

Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato una franchigia di Euro 300,00 che si applica una sola volta per danni derivati da un'unica causa qualunque sia il modulo/garanzia/condizione interessati.

Si intendono del pari elevate a tale importo, se inferiori, tutte le franchigie o i limiti di minimo degli scoperti espressi in cifra fissa per i moduli/garanzie/condizioni che li prevedono.

Nel caso di moduli/garanzie/condizioni che prevedono già l'applicazione del solo scoperto, la franchigia in questione dovrà intendersi quale limite minimo.

### ART. 26 – FRANCHIGIA DI EURO 500,00

Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato una franchigia di Euro 500,00 che si applica una sola volta per danni derivati da un'unica causa qualunque sia il modulo/garanzia/condizione interessati.

Si intendono del pari elevate a tale importo, se inferiori, tutte le franchigie o i limiti di minimo degli scoperti espressi in cifra fissa per i moduli/garanzie/condizioni che li prevedono.

Nel caso di moduli/garanzie/condizioni che prevedono già l'applicazione del solo scoperto, la franchigia in questione dovrà intendersi quale limite minimo.



## NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO

### ART. 27 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO (VEDERE ANCHE ART. 8)

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) denunciare per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro cinque giorni da quando ne è venuto a conoscenza;
- b) nei cinque giorni successivi, sporgere denuncia in caso di incendio, presumibilmente doloso (e in tutti i casi previsti dalla legge) all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando la Società, le circostanze dell'evento, i beni danneggiati o distrutti e il loro valore. Copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Società;
- c) mettere a disposizione della Società e dei periti ogni documento e ogni altro elemento di prova utili alle indagini e agli accertamenti.

L'inadempimento può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo/risarcimento ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

### ART. 28 – ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae, danneggia o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, i residui o gli indizi materiali del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

### ART. 29 – PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure a richiesta di una delle Parti:

- b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà, salvo quanto previsto all'art. 37 – Onorari e spese del perito.

### ART. 30 – MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
  - b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni che risultano dal contratto e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che abbiano aggravato il rischio;
  - c) verificare se l'Assicurato/Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 27 – "Obblighi in caso di sinistro" ;
  - d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinando il loro valore secondo i criteri di valutazione stabiliti dall'art. 31 – "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno";
  - e) procedere alla stima e alla liquidazione dei danni secondo i criteri di liquidazione previsti nella polizza.
- Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del precedente art. 29, lett. b) – "Procedura per la valutazione del danno", i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in un verbale che va redatto in duplice copia, uno per ognuna delle parti (perizia definitiva).

La perizia definitiva è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla. Il rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

In ogni caso la Società e il Contraente possono intraprendere ogni azione inerente l'indennizzabilità del danno.

## **ART. 31 – VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO**

### **A. Fabbricato**

(esclusi “locali di villeggiatura e/o alberghi e/o pensioni presi in affitto”).

1. *Stima*: Si stima la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell’area.

2. *Ammontare del danno*: si determina stimando la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

Resta convenuto che il pagamento dell’intero indennizzo e/o del rimpiazzo o ripristino avrà luogo solo dopo la ricostruzione o riparazione del fabbricato.

La ricostruzione del fabbricato dovrà avvenire sulla stessa area o su altra area del territorio nazionale (se non ne derivi aggravio per l’assicuratore) da realizzarsi entro i tempi tecnici necessari e comunque non oltre 12 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, salvo comprovata forza maggiore; qualora le opere non vengano realizzate nei termini di 12 mesi di cui sopra, la Società limita l’indennizzo al valore delle cose assicurate al momento del sinistro.

### **B. Locali di villeggiatura e/o alberghi e/o pensioni**

Si stima la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell’area.

L’ammontare del danno si determina applicando alla stima di cui sopra un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso e ad ogni altra circostanza concomitante.

La determinazione effettuata secondo i criteri previsti ai punti A. e B. non vale per gli alberi, per i quali si stimano:

- in caso di morte o lesione che ne compromettano irreversibilmente la stabilità, le spese necessarie per la sostituzione delle piante con altre della stessa specie, idonee al trapianto e di età non superiore ai cinque anni;
- in caso di lesioni che compromettano la stabilità e/o la sicurezza per cose e persone, le spese per la sistemazione delle piante mediante specifici interventi di cura, potatura, sostegno.

## **ART. 32 – ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI**

Fermo quanto stabilito all’art. 5 – Altre Assicurazioni, in caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato è altresì tenuto a richiedere a ciascun assicuratore l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’Assicuratore insolvente, superi l’ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

## **ART. 33 – LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO**

Salvi i casi previsti dall’art. 1914 del Codice Civile e dall’art. 15, lett. t), per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

## **ART. 34 – PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO**

Verificata l’operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione e dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al reato non si evidenzino alcuno dei casi previsti dall’art. 16 lett. c) – Esclusioni.

## **ART. 35 – RINUNCIA ALLA RIVALSA**

La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall’articolo 1916 del Codice Civile verso il responsabile del sinistro, purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il medesimo.

## **ART. 36 – ANTICIPO SULL’INDENNIZZO**

L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, e comunque in una somma non maggiore di €250.000,00, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in una somma pari almeno a €25.000,00.

L’obbligazione della Società verrà in essere dopo 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo.

Nel caso in cui l’assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell’acconto di cui sopra, dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 60 giorni dal pagamento dell'indennità, determinata come sopra, l'Assicurato potrà ottenere un ulteriore anticipo (uno solo) sul pagamento spettantegli. Tale ulteriore anticipo sarà determinato tenendo conto dello stato dei lavori di ricostruzione e/o rimpiazzo al momento della richiesta.

### **ART. 37 – ONORARI E SPESE DEL PERITO**

In caso di danno indennizzabile a termini della garanzia incendio, la Società rimborserà le spese e gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'art. 29 – Procedura per la valutazione del danno, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente o dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito, fermo quanto previsto dall'art. 33 – Limite massimo dell'indennizzo.

La presente garanzia è prestata con un limite del 5% della somma indennizzabile e comunque non oltre la somma di €5.000,00.

## **Groupama Assicurazioni S.p.A.**

Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma

Tel. +39 06 3018.1 - Fax +39 06 80210.831

pec: [groupama@legalmail.it](mailto:groupama@legalmail.it) - [www.groupama.it](http://www.groupama.it)

Cap. Soc. euro 204.342.840 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 - Società diretta e coordinata da Groupama SA - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg

